

Verbale di Assemblea Straordinaria del 10/03/2019

L'anno 2019, il giorno 10, del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la sede della Polisportiva di Campolo, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Polisportiva di Campolo

Assume la presidenza dell'Assemblea in qualità di Presidente dell'Associazione la Sig.na Roberta Bertuzzi, verbalizza in qualità di Segretario il Sig. Luigi Vannini.

Il Presidente costatatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e invito spedito ai soci via email e/o posta così come previsto dall'art. 10 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 13 soci su n° 20 soci aventi rinnovato la tessera per l'anno 2019, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Revisione dello statuto societario
2. Varie ed eventualità

Sul primo punto all'o.d.g. il Segretario espone il fatto che la natura dell'associazione si è nel tempo trasformata, come risulta dalle principali attività organizzate, mirate prevalentemente allo sviluppo del territorio e al coinvolgimento sociale degli abitanti del paese e molto meno si occupa di sport agonistico, in questa situazione l'intero consiglio in carica propone un cambiamento dello statuto più consono all'attuale natura dell'associazione.

Segue la lettura e la spiegazione dei 18 punti del nuovo statuto che trasforma l'associazione in Pro Loco con denominazione 'PRO LOCO VIVI CAMPOLO-APS' nell'ambito delle Associazioni di Promozione Sociale. I soci ritengono qualificanti i punti relativi alle attività di aiuto al territorio in continuità con quanto negli ultimi anni si è fatto.

Al termine della discussione e delle delucidazioni si procede alla votazione sulla proposta di revisione dello statuto: l'Assemblea approva all'unanimità.

Viene dato incarico al Presidente di procedere alla registrazione del presente verbale e dello statuto che si allega.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Campolo li, 10/03/2019

Il Segretario

Luigi Vannini

Il Presidente

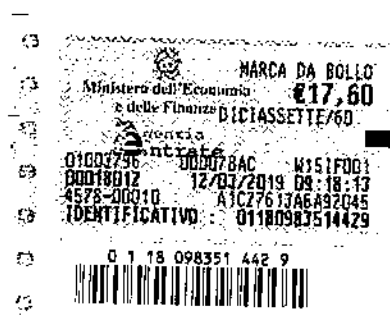
Roberta Bertuzzi



12/3/19 3 1725
200,00

IL FUNZIONARIO
[firma]





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

'PRO LOCO VIVI CAMPOLO-APS'

NEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco Vivi Campolo-APS" (di seguito detta anche l'Associazione), con sede nel Comune di Grizzana Morandi Provincia di Bologna, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco Vivi Campolo-APS riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Grizzana Morandi e limitrofi e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. La Pro Loco Vivi Campolo-APS non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco Vivi Campolo-APS può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse di proprietà, in concessione o in locazione, installazioni in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco Vivi Campolo-APS può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia-Romagna, nonché al Comitato provinciale UNPLI di Bologna nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco Vivi Campolo-APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e promozione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività sociali:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

Tale attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Campolo di Grizzana Morandi e la qualità della vita dei residenti.
- c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- e. proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Campolo del Comune di Grizzana Morandi e dei territori limitrofi attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
- f. fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
- g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono

ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 SOCI

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

1. I Soci della Pro Loco Vivi Campolo-APS si distinguono in:
 - a. Soci Ordinari;
 - b. Soci Sostenitori;
 - c. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Grizzana Morandi e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco Vivi Campolo-APS.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Vivi Campolo-APS.
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori e devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

- b. di essere eletti, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
 - d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
 - e. a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - f. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - g. a frequentare i locali della Pro Loco;
 - h. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
3. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa;
 - c. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro 30 giorni, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;



- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro due mesi dalla data di scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo di anno in anno, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi della Pro loco Vivi Campolo-APS:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente
2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco Vivi Campolo-APS:
 - a. il Vicepresidente
 - b. il Segretario
 - c. il Tesoriere
 - d. il Presidente Onorario

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, *obbligano i Soci*. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. Nell'assemblea hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella

quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità;

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
14. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 11 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.



10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco Vivi Campolo-APS è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco Vivi Campolo-APS ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 SEGRETARIO e TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali. Può svolgere ruolo di collegamento fra il Presidente e il Tesoriere.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco Vivi Campolo-APS e le relative registrazioni.
4. Il Segretario e Tesoriere possono essere svolti anche dalla stessa persona.

ART. 12 PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 13 ENTRATE E SPESE PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i. entrate derivanti dalla produzione di pubblicazioni inerenti allo scopo sociale;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
2. il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco Vivi Campolo-APS devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 14 PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco Vivi Campolo-APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco Vivi Campolo-APS può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche della Pro Loco Vivi Campolo-APS sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 15 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Vivi Campolo-APS deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 16 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia che sia svolta in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia-Romagna.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia-Romagna il commissariamento.

ART. 18 NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 10/03/2019

Firma del Presidente

Rodolfo Storti

Firma del Segretario dell'Assemblea

Luigi Temmin

